

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura

Modifica del 18 agosto 2006

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Viene conferita l'obbligatorietà generale¹ alle disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo pittura e gessatura, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 settembre 2002 e del 22 settembre 2005²:

Art. 9, cifre 9.3 e 9.4

9.3 Salari base (salari minimi)

9.4 Aumenti salariali

II

I datori di lavoro che a decorrere dal 1° gennaio 2006 hanno concesso un aumento generale del salario, possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2006 e ha effetto sino al 30 settembre 2007.

18 agosto 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

² FF 2002 5391–5393, 2005 5105–5106

